

Università degli Studi di Roma “Foro Italico”

Regolamento Dottorato di Ricerca

Indice

TITOLO I -AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO II – CORSO DI DOTTORATO

TITOLO III – ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO

TITOLO IV – SCUOLE DI DOTTORATO

TITOLO V – ACCESSO AI CORSI DI DOTTORATO

TITOLO VI – AMMISSIONE AL DOTTORATO E SVOLGIMENTO DEL CORSO

TITOLO VII – MODALITÀ DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

TITOLO VIII – NORME FINALI

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Roma Foro Italico in conformità all'art. 4 della Legge n.210 del 3 luglio 1998, come modificata dall'art. 19 comma 1 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e al "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati" emanato con DM n. 226 del 14 dicembre 2021 (d'ora in poi "Decreto").

Art. 2. Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

- a) per Università: l'Università degli Studi "Foro Italico";
- b) per Corso di Dottorato: un Corso di Dottorato di Ricerca di durata almeno triennale che verte su ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti, caratterizzati da tematiche scientifiche e metodologie di ricerca affini;
- c) per curriculum di Corso di Dottorato: un percorso formativo attivato all'interno del Corso di Dottorato sulla base di specifiche esigenze di ricerca;
- d) per Scuola di Dottorato: aggregazione di Corsi di Dottorato con affinità tematiche e metodologiche, volta al coordinamento e alla gestione delle attività comuni;
- e) per Sede amministrativa: l'Università che istituisce e gestisce un Corso di Dottorato;
- f) per consorzio: soggetto avente personalità giuridica propria, costituito da università sia italiane sia straniere o da università - di cui almeno una italiana - ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione per l'attivazione e lo svolgimento di uno o più Corsi di Dottorato;
- g) per Regolamento interno del Corso di Dottorato: l'insieme delle norme adottate da ciascun Corso di Dottorato, che ne disciplinano il funzionamento e la gestione, nonché gli obiettivi, l'organizzazione interna e le regole comportamentali per i dottorandi che lo frequentano;
- h) per Manifesto degli Studi: un documento approvato annualmente dal Collegio Docenti contenente per ciascun Corso di Dottorato le attività didattiche e il calendario delle stesse;
- i) per Ministero: il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- j) per ANVUR: l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.

TITOLO II – CORSI DI DOTTORATO

Art. 3. Obiettivi del Corsi di Dottorato di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca costituiscono parte integrante dell'offerta didattica di terzo livello dell'Università, secondo quanto ribadito da ANVUR nelle linee guida AVA 3.
2. La formazione dottorale è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati nonché nell'esercizio delle libere professioni e nell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche, allo sviluppo del progresso scientifico e tecnologico e alla creazione di una classe dirigente con una cultura professionale di alto livello e una corrispondente apertura internazionale, anche al fine di contribuire alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
3. Il percorso dottorale promuove opportunità di formazione disciplinare, interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative.

Art. 4. Dottorato in convenzione con altre Università e adesione a Dottorati istituiti da altre Università

1. L'Università può attivare corsi di dottorato mediante convenzione con altre Università. Le convenzioni devono assicurare, relativamente a ciascun Corso di Dottorato, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4. del Decreto indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i Dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di Dottorato.
2. Nell'ambito delle convenzioni tra Università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.
3. Per i professori e ricercatori di altre Università, la partecipazione al Collegio di un Dottorato attivato dall'Ateneo è subordinata al nulla-osta da parte dell'Università di appartenenza.
4. L'Università può aderire a Dottorati istituiti da altre Università; occorre prevedere, per reciprocità, l'adeguamento dell'Ateneo alle disposizioni in materia di Dottorato della sede amministrativa esterna e concordare le modalità di nomina delle Commissioni sia per l'accesso che per gli esami finali, nonché la possibilità di rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.
5. L'adesione di cui al comma precedente è disposta con Decreto del Rettore, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, che, nell'ambito delle rispettive

competenze, verificano la coerenza del corso con il piano di sviluppo della ricerca e della didattica, ex art. 47, co. 2, lett. j) dello Statuto, la disponibilità delle risorse finanziarie, di docenza, scientifiche e operative necessarie.

6. La proposta di adesione deve contenere:

- a) la denominazione del Dottorato, la durata e l'eventuale articolazione in curricula;
- b) le tematiche del corso, gli obiettivi formativi e le relative attività;
- c) l'apporto in termini di docenza e l'indicazione del responsabile locale;
- d) il o i Dipartimenti (e/o altre Strutture) dell'Ateneo che garantiscano la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico.
- e) i criteri di distribuzione delle borse fra le sedi e la disponibilità di risorse umane, strutturali e finanziarie;
- f) le modalità di nomina delle Commissioni sia per l'accesso che per gli esami finali;
- g) l'eventuale rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

*Art. 5. Dottorato in collaborazione con le imprese,
Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione*

1. L'Ateneo può attivare Corsi di Dottorato, previo accreditamento, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. L'Ateneo può altresì attivare Corsi di Dottorato industriale, con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al Dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i due percorsi, di cui sopra, stabiliscono le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del Corso di Dottorato. Per questi Dottorati, possono essere previste modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del Dottorato.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, di attivare Corsi di Dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui al comma 1, sono considerati equivalenti alle borse di Dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Art. 6. Accredimento

1. Il Corso di Dottorato è attivato previo accredimento concesso dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), su parere conforme dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
2. La procedura di accredimento, disciplinata dall'art. 5 del D.M. n. 226/2021, prevede un'autorizzazione iniziale ad attivare Corsi di Dottorato e/o relativi curricula e la verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accredimento, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo degli organi di valutazione interna dell'Università.
3. L'accredimento delle sedi, dei corsi e di eventuali curricula, ha durata quinquennale, fermi restando il monitoraggio e la verifica periodica della permanenza dei requisiti e i casi di modifica che richiedono una valutazione, specificati all'art. 5 comma 4 del D.M. n. 226/2021.
4. L'accertamento del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti comporta la revoca dell'accredimento. In tal caso, l'Università interrompe, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo del Corso di Dottorato per il quale l'accredimento è revocato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.

Art.7. Requisiti per l'accredimento

Sono requisiti necessari per l'accredimento dei corsi e delle sedi di Dottorato, specificamente indicati dall'art. 4 del D.M. n.226/2021:

- a. la presenza di un Collegio dei docenti, composto da almeno dodici docenti, di cui almeno la metà costituita da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di università o di enti pubblici di ricerca ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori.
- b. I docenti del Collegio devono appartenere ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Possono far parte del Collegio di Dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di Dottorato.
- c. il possesso, da parte dei componenti del Collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, in linea con le vigenti disposizioni del MUR relative ai requisiti per l'accredimento e con le linee guida dell'ANVUR;
- d. per ciascun ciclo di Dottorato da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno quattro borse di studio per Corso di Dottorato attivato, fermo restando che per il singolo

ciclo di Dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre. Al fine di soddisfare il già menzionato requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente, comunque destinate a borse di studio. Per i Dottorati attivati ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto, da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;

- e. la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
- f. la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- g. la previsione di attività, anche in comune tra più Dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
- h. un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli standard per l'assicurazione della Qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni più recenti emanate dall'ANVUR.
- i. le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula, nonché la composizione del Collegio dei Docenti, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il Dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.

TITOLO III-ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO

Art. 8. Proposta di istituzione

1. La proposta di istituzione di un corso di Dottorato è fatta dal Consiglio di Dipartimento al Rettore che la sottopone per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione e del Senato.
2. È richiesta la presentazione della proposta di rinnovo di un Corso di Dottorato già attivo qualora:
 - a. si intendano introdurre variazioni significative relative all'articolazione o alla struttura del Dottorato specificate all'atto di istituzione del Corso stesso.
 - b. siano trascorsi cinque anni accademici dall'istituzione del Corso di Dottorato o dal rinnovo avvenuto ai sensi della precedente lettera a).
3. Alla proposta di istituzione, o di rinnovo, devono essere allegati i Regolamenti interni dei Corsi di Dottorato che disciplinano gli aspetti organizzativi del Dottorato.
4. La proposta deve contenere:
 - a) la denominazione del corso di Dottorato, la durata e l'eventuale articolazione in curricula;
 - b) i settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso di Dottorato;
 - c) le tematiche del corso, gli obiettivi formativi e le relative attività;
 - d) i programmi didattici e di ricerca del corso;
 - e) il numero dei posti di ciascun corso, compresi quelli senza borsa;
 - f) il numero di posti per i quali è richiesto il finanziamento all'Ateneo, il numero presunto delle borse finanziate da soggetti esterni, con l'indicazione dell'eventuale quota di co-finanziamento;
 - g) i nomi dei componenti del collegio dei docenti del corso con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza e del coordinatore;
 - h) il possesso da parte dei componenti del Collegio di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso in linea con le disposizioni vigenti del MUR relative ai requisiti per l'accreditamento e alle linee guida più recenti emanate dall'ANVUR;
 - i) la disponibilità di risorse finanziarie che garantiscano la sostenibilità del corso, inclusa la disponibilità di un adeguato numero di borse di studio;
 - l) se la proposta di istituzione di un corso avviene in forma singola o congiunta con i Soggetti di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto;
5. Nell'ipotesi di proposta di istituzione di corsi in forma congiunta, la proposta dovrà altresì contenere:
 - a) il/i Soggetto/i con cui istituire un corso in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi;
 - b) l'eventuale rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - c) gli specifici programmi di ricerca, sviluppo ovvero di innovazione oggetto della proposta di istituzione dei corsi in forma associata;
 - d) i requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica in capo ai Soggetti con i quali si richiede l'istituzione dei corsi, nonché le strutture e attrezzature scientifiche nella disponibilità degli stessi.

Art. 9. Attivazione dei Corsi di Dottorato

1. Annualmente il Senato accademico ripartisce i finanziamenti per la gestione dei corsi e l'erogazione delle borse di studio tra i Corsi di Dottorato di Ricerca accreditati.
2. L'attivazione di ciascun Corso è subordinata all'accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 10. Impiego delle Risorse Finanziarie assegnate ai Corsi di Dottorato con sede amministrativa a Roma, Università del "Foro Italico"

1. Come stabilito dall'art. 8, comma 1 del presente Regolamento, l'Università determina annualmente l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare a copertura delle borse di dottorato.
2. L'Università determina, altresì, l'ammontare del contributo di funzionamento in favore dei Corsi di Dottorato da utilizzare sia per coprire le esigenze di mobilità dei/delle dottorandi/e sia per far fronte alle spese connesse allo svolgimento del loro percorso formativo.
3. Eventuali quote residue derivanti da mancato conferimento o rinuncia o decadenza, sono comunque destinate al supporto finanziario degli/delle iscritti/e al relativo Corso di Dottorato o per borse da attribuire in cicli successivi, fatte salve eventuali diverse disposizioni da parte degli organi collegiali di Ateneo.

Art. 11. Organi del Corso di Dottorato

1. Sono organi del Corso di Dottorato di ricerca:

- a) Il/la Coordinatore/trice;
- b) il Collegio dei Docenti
- c) La giunta del Dottorato
- d) Gruppo Qualità
- e) Gruppo di Riesame
- f) Rappresentanza studentesca

Art. 12. Il/la Coordinatore/trice del Dottorato

1. Il/la Coordinatore/trice del Dottorato è nominato/a dal Collegio, al suo interno, tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, tra i professori di seconda fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno. Se professore di seconda fascia, il Coordinatore del Dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia.
2. L'elezione è indetta dal Decano del Collegio dei Docenti. Il/La Coordinatore/trice è eletto/a a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione.

3. La durata del mandato è triennale con possibilità di riconferma nell'incarico per non più di due mandati consecutivi. Nel caso di dimissioni o sopravvenuta incompatibilità, il Collegio designa, al suo interno, il nuovo Coordinatore/trice e ne comunica la nomina all'Ateneo.
4. Il Coordinatore:
 - a. convoca e presiede il Collegio e cura l'esecuzione delle relative delibere;
 - b. coordina e organizza le attività formative e amministrative del Corso di Dottorato;
 - c. autorizza anche per il tramite dei relativi tutori/supervisor, i/le dottorandi/e a recarsi fuori sede per svolgere attività di ricerca o stages presso le università convenzionate o consorziate o presso altre Istituzioni o Centri di ricerca, qualora si tratti di periodi inferiori ai sei mesi;
 - d. segnala agli uffici amministrativi di competenza l'assenza ingiustificata degli/delle allievi/e ai fini della sospensione del pagamento della borsa di studio e la decadenza dal Corso di Dottorato;
 - e. comunica all'Ateneo l'inizio delle attività, nonché, i nominativi dei tutori per ogni singolo dottorando, nonché dei titolari delle singole borse di studio assegnate;
 - f. espleta le funzioni per le quali gli venga data delega da parte del Collegio.
 - g. redige, a conclusione di ciascun anno accademico, una relazione particolareggiata, sullo stato del corso anche finalizzata all'attività di monitoraggio svolta dall'ANVUR. Tale relazione, approvata dalla struttura accademica di riferimento, è sottoposta al Nucleo di valutazione dell'Ateneo;
 - h. designa una giunta del Collegio di Dottorato che aiuta il coordinatore nello svolgimento dell'attività del Dottorato svolgendo il ruolo di facilitatore tra coordinatore, Collegio di Dottorato e studenti.

Art. 13. Il Collegio dei Docenti

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del Decreto e dal precedente art. 6, il Collegio dei Docenti di ciascun Dottorato è costituito da almeno 12 componenti.
2. La qualificazione scientifica dei componenti del Collegio deve essere in linea con i requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO da parte dell'ANVUR e con altri eventuali requisiti integrativi di qualità indicati dal Ministero e/o dall'Università.
3. I docenti del Collegio apparterranno ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso.
4. I ricercatori appartenenti al Collegio di Dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari e previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
5. I professori di seconda e di prima fascia devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari e previsti dalle norme vigenti;
6. Nel caso di Dottorati attivati dalle istituzioni di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto, il Collegio deve essere, in ogni caso, formato in maggioranza da professori universitari;
7. Possono far parte del Collegio di Dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca

coerenti con gli obiettivi formativi del corso di Dottorato in misura, comunque, non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati;

8. Ai fini del rispetto del requisito di cui al comma 1 del presente articolo, ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale. È tuttavia possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di Dottorato organizzato in forma associata ivi compresi i corsi di Dottorato industriale e i corsi di Dottorato di interesse nazionale. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al Collegio di un Dottorato attivato da un'altra Università è subordinata al nulla-osta da parte dell'Ateneo di appartenenza.

9. Il Collegio:

- a. nomina, al suo interno, il Coordinatore del Dottorato con le modalità stabilite al precedente Art. 12, comma 2;
- b. accetta le domande di partecipazione al Collegio avanzate dai soggetti legittimati ad accedervi, previa verifica della coerenza del macrosettore di appartenenza con gli obiettivi formativi del corso, nonché del possesso dei risultati di ricerca richiesti ai fini dell'accreditamento del corso;
- c. definisce i criteri e le modalità dello svolgimento delle prove di ammissione;
- d. fornisce agli organi preposti ogni informazione utile al fine di verificare la disponibilità delle risorse finanziarie e delle strutture umane, operative e scientifiche che garantiscono la sostenibilità del corso;
- e. assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo;
- f. valuta ogni anno l'attività di ricerca dei dottorandi al fine dell'ammissione all'anno successivo o all'esame finale, ovvero dell'esclusione dal proseguimento del corso;
- g. rilascia ai dottorandi il nulla osta a effettuare attività di tutorato agli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché attività didattica integrativa, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico;
- h. autorizza i dottorandi a svolgere attività di ricerca all'estero;
- i. autorizza i dottorandi ad effettuare prestazioni di lavoro comunque coerenti con gli obiettivi del Dottorato;
- j. nomina due valutatori ad esso esterni (d'ora in poi "revisori esterni"), chiamati a valutare l'ammissione delle tesi alla discussione pubblica e formula proposte riguardo alla nomina della Commissione per la discussione stessa;
- k. delibera nelle altre materie rimesse alla sua competenza dalle norme di legge e regolamentari;
- l. propone al Rettore i nominativi dei componenti delle Commissioni giudicatrici di accesso e finale.

Art. 14. Giunta del Collegio di Dottorato

1. Per fini di snellezza gestionale, la Giunta del Collegio coadiuva il/la Coordinatore/trice negli adempimenti previsti al precedente art. 12.
2. La giunta è composta dal Coordinatore/trice e da due docenti del collegio.
3. La giunta invita a partecipare alle riunioni il/la segretario/a amministrativo/a assegnato al corso di dottorato dalla direzione generale.

Art. 15. Gruppo di Qualità

In ottemperanza alle linee guida più recenti emanate dall'ANVUR per l'accREDITamento della formazione di terzo livello secondo principi e criteri di qualità, il Collegio di Dottorato nomina un gruppo Qualità con l'obiettivo di interfacciarsi con il Presidio di Qualità di Ateneo per l'implementazione delle indicazioni contenute nella documentazione sopraccitata.

Art. 16. Gruppo di Riesame

In ottemperanza alle linee guida più recenti emanate dall'ANVUR per l'accREDITamento della formazione di terzo livello secondo principi e criteri di qualità, il Collegio di Dottorato nomina altresì un gruppo di Riesame che ha l'obiettivo generale di monitorare e di rendicontare periodicamente durante l'intero ciclo del corso di Dottorato il rispetto dei criteri e dei parametri di qualità previsti in tutte le attività del corso di dottorato.

Art. 17. Rappresentanza studentesca

In ottemperanza alle linee guida di accREDITamento della formazione di terzo livello, redatte da ANVUR, il Collegio di Dottorato chiede ai dottorandi la nomina di n.2 rappresentanti degli studenti iscritti al corso, con l'obiettivo di interfacciarsi con il Consiglio Studentesco di Ateneo e facilitare le eventuali richieste dei dottorandi al Collegio e al Coordinatore/trice.

Art. 18. Valutazione annuale dei Corsi di Dottorato

A conclusione di ciascun anno accademico, il/la Coordinatore/trice del Corso, previa approvazione da parte del Collegio dei Docenti, presenta al Nucleo di valutazione una relazione particolareggiata sullo stato del Corso in funzione dell'attività di controllo richiesta agli organi di valutazione interna stessi a sostegno dell'attività di monitoraggio svolta annualmente dall'ANVUR ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Decreto.

Art. 19. Requisiti per l'accesso al Corso di Dottorato

1. L'ammissione al Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, indetta almeno una volta all'anno.
2. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio o altra forma di finanziamento equivalente può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di Dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso.
3. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione giudicatrice, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
4. La domanda di partecipazione agli eventuali posti senza borsa di studio può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea ante D.M. 509/1999 o di laurea specialistica/magistrale o titolo straniero idoneo, ai sensi del precedente comma 3.
5. Non possono accedere ai posti con borsa né i dottorandi iscritti allo stesso Dottorato, né i dottori di ricerca di altro Dottorato.
6. Le tasse e i contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato sono definite dal Regolamento di ateneo per le Tasse e i Contributi.
7. Il bando per l'ammissione, emanato dal Rettore con proprio decreto, redatto in italiano e in inglese è pubblicato, per almeno 30 giorni, sul sito di Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del MUR, deve indicare:
 - a. la denominazione del Dottorato, la durata e l'eventuale articolazione in curricula;
 - b. i Dipartimenti, le istituzioni, le altre Università, gli enti di ricerca pubblici o privati, le imprese consorziati o convenzionati concorrenti al Dottorato;
 - c. il nominativo del Coordinatore e dei responsabili degli eventuali curricula;
 - d. i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché progetti di ricerca, prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste, per le quali vanno indicati la data, l'ora e il luogo di svolgimento, nonché le tematiche che ne costituiscono l'oggetto, anche distinte in riferimento agli eventuali curricula;
 - e. Il bando può prevedere la possibilità di svolgere le prove di ammissione a distanza, in modalità telematica, attraverso l'utilizzo di idonei strumenti di connessione audio-video.

- f. il numero complessivo dei laureati da ammettere, tenuto conto che il numero dei posti senza borsa è definito nella misura di un posto ogni tre con borsa di cui alla successiva lettera g)
 - g. il numero di borse di studio, numero di borse e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, specificando il numero di borse riservato agli eventuali curricula e temi vincolati. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in Università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al Corso di Dottorato;
 - h. l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi;
 - i. il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - j. i criteri per la nomina delle Commissioni giudicatrici;
 - k. i criteri per la formazione della graduatoria di merito e per l'approvazione della stessa;
 - l. le modalità per l'iscrizione;
 - m. i diritti e i doveri dei dottorandi;
 - n. le modalità di conseguimento del titolo;
 - o. le modalità del trattamento dei dati personali.
8. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in Università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, l'Ateneo può stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e formare, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure normali. Per i Dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dal precedente art. 6.
9. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di Corsi di Dottorato accreditati.

Art. 20. Prova di ammissione al Dottorato

1. Le prove di ammissione si svolgono per valutazione dei titoli, secondo criteri scelti preliminarmente dal Collegio e specificatamente indicati nel bando, cui può accompagnarsi una prova scritta, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, e/o una prova orale.
2. Sono titoli valutabili:
 - a. il "diploma supplement" della laurea (o, in sua assenza, l'elenco degli esami sostenuti nell'ambito del Corso di laurea con relativa votazione);
 - b. la tesi di laurea;
 - c. lettere di presentazione, redatte in lingua italiana o inglese e sottoscritte da un docente universitario o da un esperto della materia, esterni al Collegio del Dottorato prescelto;
 - d. eventuali pubblicazioni;

- e. eventuali titoli di studio post-laurea ed esperienze lavorative coerenti con il Dottorato prescelto;
 - f. ogni altro titolo ritenuto pertinente dal Collegio.
3. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, sentito il Collegio del Dottorato interessato ed è formata da un minimo di tre componenti individuati tra i professori, ricercatori universitari, ricercatori universitari a tempo determinato appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Alle Commissioni possono essere aggiunti non più di due esperti di comprovata qualificazione, italiani o stranieri, anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati a legislazione vigente. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la composizione della Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi. Le eventuali spese relative alla mobilità dei membri della Commissione sono a carico del Dottorato.
 4. La prova di ammissione si intende superata se il candidato consegue una votazione di almeno 30/50, corrispondente alla valutazione di sufficienza. La Commissione redige apposito verbale, indicando i criteri di valutazione utilizzati, il punteggio attribuito a ciascun candidato e le graduatorie di merito. Nel caso in cui un Dottorato sia articolato in curricula, il candidato deve indicare il curriculum di scelta (e uno solo) e, secondo quanto deciso dal Collegio e specificatamente indicato nel bando, verrà formata una graduatoria unica per l'intero Dottorato oppure graduatorie distinte per ogni curriculum; in tale seconda ipotesi, qualora, secondo l'ordine della graduatoria, residuino borse di studio in uno specifico curriculum, queste verranno attribuite a candidati idonei di altri curricula, rispettando la loro votazione. Nel caso un Dottorato preveda borse di studio vincolate a specifici temi, verranno formate, accanto alla graduatoria di Dottorato/curriculum, graduatorie distinte per ogni tema vincolato. Qualora, secondo l'ordine della graduatoria, residuino borse di studio in uno specifico tema vincolato, queste non vengono assegnate.
 5. Le graduatorie sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito di Ateneo.
 6. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione entro quindici giorni dalla conclusione della prova di ammissione. La mancata regolarizzazione dell'iscrizione entro il termine sopra indicato implica automatica rinuncia al posto. I posti vacanti sono assegnati ai candidati che seguono nella graduatoria di merito, previa comunicazione agli interessati.
 7. Il Coordinatore del Collegio comunica all'Ateneo, entro dieci giorni dall'inizio dell'anno accademico, l'inizio delle attività, nonché, entro il mese successivo, i nominativi del tutore per ogni singolo dottorando, nonché i nominativi dei titolari delle singole borse di studio assegnate. L'elenco di dottorandi e tutori sarà reso pubblico sul sito dell'Ateneo.

Art. 21. Organizzazione e durata

1. I Corsi di Dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni.
2. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi di Dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

3. I periodi di proroga non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge (malattia e maternità).
4. La programmazione delle attività didattiche e formative, stabilita dal Collegio dei Docenti, è riportata sul sito web del Corso di Dottorato con relativa indicazione dei CFU.
5. I CFU sono conseguiti con attività di studio, di laboratorio, partecipazione a seminari e congressi, soggiorni di studio all'estero, corsi di perfezionamento nell'ambito del proprio individuale percorso di formazione-ricerca, nonché la stesura di pubblicazioni e la stesura della tesi di dottorato. I dottorandi sono inoltre tenuti a seguire corsi interdisciplinari organizzati ad hoc sui temi quali Statistica e Metodologie di ricerca nell'ambito delle scienze motorie, Etica, metodologie e proprietà intellettuale e corsi su tematiche trasversali che includono cicli di lezioni di Scientific Writing and Communication, Informatica, oltre a incontri con esperti sui sistemi di ricerca europei e internazionali, valorizzazione e disseminazione dei risultati, accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca.
6. Il Collegio dei Docenti può affidare attività seminariali, previste nel percorso formativo, a Professori e Ricercatori appartenenti al Collegio stesso o anche esterni, purché in possesso dei requisiti di qualificazione scientifica, documentati dal curriculum e da pubblicazioni coerenti con le tematiche del Corso di Dottorato.
7. Il Collegio dei Docenti valuta le attività formative svolte annualmente dai dottorandi in sede di esame di passaggio all'anno successivo, riconoscendone i relativi CFU. Al termine dell'esame finale del primo e secondo anno, in caso di valutazione positiva da parte del Collegio dei docenti, il dottorando acquisisce 60 CFU. Al termine del terzo anno l'acquisizione dei CFU è conseguita a seguito della stesura della relazione dell'attività del dottorando e approvazione del collegio.

Art. 22. Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto per i dipendenti pubblici dal successivo comma 4 e ai dipendenti di imprese dall'art. 8. Il dottorando non può essere contemporaneamente iscritto ad altro Dottorato, in Italia e all'estero, fatta salva ogni altra situazione in conformità con la normativa vigente. Il collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di Dottorato. Il reddito del dottorando da attività retribuite, in ogni caso, non potrà essere superiore all'importo della borsa medesima.
2. I dottorandi sono sottoposti a verifica annuale del completamento del programma delle attività previste per l'anno precedente. Il mancato superamento della verifica annuale implica la mancata erogazione della borsa di studio, se goduta, e la decadenza dal Dottorato.
3. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla-osta del Collegio e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività retribuita di tutorato degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.
4. A decorrere dal primo anno di corso a ciascun dottorando iscritto, sia con borsa che senza borsa, viene assegnato un budget di ricerca pari al 10% dell'importo della borsa.

5. I dipendenti pubblici ammessi ai Corsi di Dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della L. agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
6. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi relativi al diritto allo studio previsti dal D.L. 29 marzo 2012, n. 68.
7. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al D. M. 12 luglio 2007, n. 247.
8. È prevista la sospensione del Dottorato nei casi di maternità, paternità, adozione, affidamento e malattia in conformità con la normativa vigente in materia, nonché per l'espletamento di un periodo di studio o di lavoro che non sia incompatibile con una ripresa successiva del Corso di Dottorato, previa autorizzazione del Collegio. Durante i periodi di sospensione non è erogata la borsa di studio. È cura del dottorando comunicare al Collegio docenti la ripresa della frequenza al Corso. Il Collegio docenti nel prendere atto dovrà deliberare in merito alle modalità di recupero dei periodi di sospensione.
9. Per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi il Collegio di Dottorato è integrato da un rappresentante dei dottorandi.
10. Il dottorando iscritto su posto non ricoperto da borsa di studio può usufruire di borse o altre forme di supporto finanziate da terzi, su argomenti attinenti al tema del Dottorato previo parere favorevole del Collegio.
11. I dottorandi, al fine di sottoporre alla valutazione del Collegio dei docenti i propri lavori che sono il risultato della ricerca o comunque sono stati elaborati nell'ambito del dottorato, sono tenuti ad indicare formalmente di essere dottorandi dell'Università nella relativa pubblicazione a stampa e/o on line.
12. Il Collegio valuta che tutte le condizioni di cui sopra siano soddisfatte e, in caso negativo, propone la decadenza dal Dottorato, con obbligo di restituzione della borsa relativa all'anno in corso, ove concessa.

Art. 23. Borse di studio

1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dai Regolamenti dei singoli Corsi di Dottorato, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
2. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal D.M. DM del 25 gennaio 2018. Tale importo è incrementato nella misura del 50% per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero e per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Tale limite, tuttavia, può essere esteso fino a 18 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri. I soggiorni all'estero possono godere di ulteriori indennità di mobilità, a carico dei Dipartimenti o di soggetti terzi. Ai dottorandi titolari di borsa, ove non residenti in Italia alla data d'inizio dei corsi

stessi, l'importo della borsa può essere elevato in misura non superiore al 50%, a carico dei Dipartimenti o di soggetti terzi.

3. Una quota delle borse di studio e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che abbiano conseguito in Università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al Corso di Dottorato.
4. La borsa di studio del Dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'Amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
5. A decorrere dal primo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.
6. Il dottorando titolare di borsa di studio può, in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa unitamente al Dottorato oppure, previa autorizzazione del Collegio, proseguire il corso senza borsa. La rinuncia alla borsa è da intendere per tutta la durata residua del Dottorato. La parte residua della borsa, qualora pari o superiore a dodici mesi, può essere attribuita, su delibera degli organi preposti dell'Ateneo e previa autorizzazione del Collegio, al primo dottorando non borsista nell'ordine della graduatoria del Dottorato stesso. Se inferiore alla somma indicata, la parte residua della borsa resta nella disponibilità dell'Ateneo per gli stessi fini.
7. I principi di cui al presente art. 23 non si applicano ai borsisti di governi esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

Art. 24. Organizzazione delle attività

1. L'inizio delle attività dei Corsi di Dottorato decorre dal 1° novembre, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 21.
2. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun Corso compete al relativo Collegio dei Docenti, che definisce il piano delle attività articolate negli anni di durata del Corso, il monte ore di frequenza obbligatoria nonché le modalità di verifica annuale della preparazione acquisita.
3. Il Collegio dei Docenti approva, nel rispetto di una opportuna programmazione delle attività, i progetti di ricerca che il/la dottorando/a intende sviluppare durante il Corso.
4. Il programma e il calendario annuale delle attività vengono comunicati ai/alle dottorandi/e all'inizio del Corso.

TITOLO IV MODALITA' DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art. 25. Redazione della tesi

1. La tesi di dottorato deve contribuire all'avanzamento delle conoscenze e/o delle metodologie di studio e di ricerca nel campo di indagine prescelto, comprovato da almeno un prodotto scientifico compreso nelle categorie ANVUR per i settori bibliometrici e non bibliometrici.
2. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti e deve essere corredata da una sintesi in lingua inglese. Nel caso di Doctor Europaeus, vale quanto indicato nel successivo art.28, comma 3.

Art. 26. Valutazione della Tesi di Dottorato: termini e proroga

1. Al fine del conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, il/la dottorando/a deve presentare, entro la fine dell'ultimo anno di corso, domanda di ammissione alla procedura di referaggio della tesi.
2. Il Collegio dei Docenti acquisisce il parere del supervisore e del/i co-supervisore/i sull'ammissione del/a dottorando/a alla procedura di valutazione della tesi ed esprime un giudizio motivato sull'ammissione stessa. Nel caso in cui il/la dottorando/a abbia conseguito risultati insufficienti, il Collegio dei Docenti delibera di non ammetterlo/a al referaggio e lo/a esclude dal Dottorato. Nel caso in cui il/la dottorando/a abbia conseguito risultati di adeguato valore scientifico, il Collegio dei Docenti individua due o più valutatori (di seguito denominati anche referee) scegliendoli tra docenti e ricercatori di enti italiani o stranieri di elevata qualificazione, esterni all'università e agli altri eventuali soggetti che concorrono al Dottorato. Almeno uno dei valutatori deve avere la qualifica di professore o ricercatore universitario.
3. Ai revisori spetta il compito di esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, un giudizio analitico scritto sulla tesi e di proporre l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi qualora siano necessarie significative integrazioni o correzioni.
4. I/Le candidati/e provvedono ad inviare a ciascuno dei referee:
 - una copia della propria dissertazione;
 - una relazione sulle attività che si sono svolte nel Corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
5. Il/La dottorando/a che, fatti salvi gravi e documentati motivi, non adempia con le modalità e nei termini a lui/lei comunicati a quanto previsto al precedente comma 4, incorre nella decadenza con conseguente chiusura d'ufficio della carriera.
6. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Collegio dei Docenti, su richiesta motivata del/la dottorando/a, può prorogare per un periodo non superiore a dodici mesi rispetto alla durata regolare del ciclo di dottorato il termine di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di referaggio.
7. Il/La candidato/a che voglia fruire della proroga deve presentare motivata richiesta al/la Coordinatore/trice del Dottorato almeno trenta giorni prima della conclusione dell'ultimo anno di corso.
8. L'autorizzazione a superare il termine previsto per la presentazione della tesi non dà titolo all'ulteriore erogazione della borsa di studio.

Art. 27. Commissione per l'esame finale

1. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato cui è iscritto/a il/la dottorando/a, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
2. La Commissione si compone da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti effettivi scelti tra professori e ricercatori universitari o appartenenti a enti italiani o stranieri, specificatamente qualificati nelle tematiche oggetto della tesi.
3. Almeno due terzi dei componenti devono essere esterni all'Università. Qualora il Dottorato sia attivato in forma associata ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto, i componenti della commissione afferenti ai soggetti convenzionati o consorziati che concorrono alla realizzazione del Dottorato non possono essere in misura superiore a un terzo. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.
4. La Commissione può essere integrata da un massimo di due esperti, anche stranieri, di elevata qualificazione appartenenti a enti e strutture pubbliche e private.
5. I componenti della Commissione possono partecipare alla discussione della tesi anche tramite modalità telematica attraverso l'utilizzo di idonei strumenti di connessione audio-video, fermo restando la presenza in sede di almeno due componenti che svolgono le funzioni di Presidente e Segretario.

Art. 28. Conseguimento del titolo di dottorato

1. Il titolo di Dottore di ricerca (Dott. Ric. oppure Ph.D.) viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di Dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio.
2. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da due revisori esterni di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di Dottorato e di cui almeno uno è un docente universitario. Entro 30 giorni i revisori esterni, nominati dal Collegio, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi revisori esterni, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
3. Doctor Europaeus - La certificazione aggiuntiva di "Doctor Europaeus" potrà essere rilasciata dall'Ateneo, quando sussistano le seguenti condizioni: a) parere favorevole del Collegio; b) tesi redatta in una delle lingue ufficiali della U.E. c) giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due revisori, nominati dal Collegio e appartenenti a istituzioni universitarie straniere di due diversi Paesi dell'U.E. Le relazioni dei revisori saranno allegate al verbale dell'esame finale per il candidato; d) presenza nella Commissione di almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria straniera dell'U.E.; e) discussione della tesi in una delle lingue ufficiali dell'U.E.; f) periodo di lavoro e di ricerca svolto all'estero della durata di almeno tre mesi in un Paese dell'U.E.

4. La discussione pubblica si svolge di fronte a una Commissione, come indicato nel art. 26, comma 1 del presente regolamento
5. Per quei candidati cui il Collegio abbia riconosciuto che possono acquisire la qualifica di "Doctor Europaeus", la Commissione deve essere integrata da almeno un professore o ricercatore di una istituzione universitaria europea. Nel caso di accordi specifici di co-tutela o di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. Le spese relative alla mobilità dei componenti della Commissione sono a carico del Dottorato.
6. La discussione della tesi avviene di norma entro i sei (6) mesi successivi alla fine del corso. La data per la discussione della tesi non può essere disattesa, fatti salvi periodi di sospensione previsti dall'articolo 14, comma 8 del presente Regolamento.
7. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, quando ne riconosca all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la Lode alla Tesi.
8. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).
9. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'Ateneo provvede al deposito di copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del Collegio, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
10. Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
11. Il riconoscimento dei titoli di studio esteri corrispondenti al Dottorato di Ricerca può essere considerato / rilasciato solo per finalità accademiche e in accordo con l'articolo 2 della Legge 148/2002 e con le linee guida redatte dagli esperti del Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA).

Art. 29. Assenza all'esame finale (Discussione Tesi di Dottorato)

1. In caso di assenza ingiustificata, il/la candidato/a decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
2. L'assenza viene considerata giustificata solo in caso di gravi motivi supportati da adeguata documentazione. In tali casi, i/le candidati/e interessati/e possono chiedere al Rettore, entro 30 giorni successivi alla data fissata per l'esame finale, di poter sostenere l'esame in altra data. Il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei Docenti, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno precluso al/la candidato/a la discussione della tesi di dottorato, nomina apposita Commissione secondo le modalità di cui al precedente art. 27, oppure ammette lo/a stesso/a alle successive sessioni d'esame finale.

Art. 30. Proprietà intellettuale e riservatezza

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal/la dottorando/a, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale e ai Regolamenti di Ateneo (in particolare, al Regolamento in materia di Proprietà Intellettuale) e, ove disponibili, in base a quanto stabilito dalle singole convenzioni eventualmente sottoscritte con altri soggetti pubblici o privati per la realizzazione del percorso di dottorato.
2. Il/la dottorando/a si impegna alla riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università ed è tenuto/a a sottoscrivere apposita dichiarazione, validata dal supervisore accademico, per consentire all'Ateneo il rispetto di eventuali obblighi in materia di proprietà intellettuale verso soggetti terzi.